



Milano, 22/04/05  
Prot. n. 765/2005/CT

**Legge 53/05: convertito il decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

Con la legge n. 53 del 15 aprile 2005 il Parlamento ha convertito il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nel corso dei lavori il Governo ha accettato alcune proposte della Lega sotto forma di ordini del giorno, miranti a definire programmi concreti per il recupero delle somme anticipate dalla Cassa Depositi e Prestiti nei confronti dei Comuni debitori, nonché specifiche iniziative volte a promuovere, a livello regionale, campagne informative sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti e sulla corretta gestione delle raccolte differenziate.

La Lega Nord si è astenuta nella votazione di questo provvedimento che è stato approvato alla Camera con 211 sì, 11 no e 198 astenuti.

Qui di seguito viene riportata la dichiarazione di voto dell'On. Ugo Parolo del gruppo Lega Nord Federazione Padana (LNFP) pronunciata nel corso della seduta n. 610 del 12/04/2005.

**UGO PAROLO (LNFP).** Signor Presidente, vorrei precisare subito che la Lega Nord ha consentito un'agevole approvazione del provvedimento in esame solo per responsabilità di Governo. Non abbiamo avuto alcuna intenzione ostativa perché ci rendiamo conto che si tratta di un momento difficile per il nostro Governo, per la Casa delle libertà, ed è opportuno che ogni forza si assuma le proprie responsabilità. Se avessimo dovuto entrare nel merito del provvedimento, ed in particolare della questione rifiuti campana, probabilmente il nostro atteggiamento sarebbe stato ben diverso. In dichiarazione di voto finale vorrei ribadire alcuni concetti che ci stanno a cuore. Innanzitutto, è paradossale che il Governo della Casa delle libertà venga messo in croce dall'opposizione riguardo ad una questione che, se il Governo avesse voluto lasciare così com'era, l'avrebbe visto estraneo. Non dobbiamo dimenticarci che il Governo ha voluto nominare un commissario, che è in carica da poco più di un anno, ma la regione Campania è commissariata da ben otto anni: a commissariare tale regione non è stato certamente il Governo Berlusconi ma il Governo di centrosinistra. Lo stesso Governo di centrosinistra ha delegato al governatore Bassolino i pieni poteri per cercare di risolvere l'intricata vicenda della gestione e dello smaltimento rifiuti in Campania e Bassolino ha fatto di tutto, almeno stando ai risultati ottenuti, per non ricambiare la fiducia ricevuta dal Governo. Se il Governo Berlusconi non avesse tentato di fare qualcosa di nuovo oggi nessuno potrebbe imputare al Governo alcuna responsabilità. Quindi, è perlomeno ingeneroso, oltre che sicuramente scorretto, dare la colpa al Governo rispetto alla situazione determinatasi. Tale situazione ha responsabili precisi: il problema sta nell'incapacità della classe amministrativa e politica locale di assumersi le responsabilità che altri amministratori, in tutte le altre regioni d'Italia, si assumono. È facile vincere le elezioni promettendo ai cittadini che non si faranno discariche autorizzate e termovalorizzatori. Cosa pensano i sindaci della Campania, che i sindaci delle altre regioni d'Italia vengano premiati quando dicono ai loro cittadini che occorre realizzare un termovalorizzatore, piuttosto che un impianto di compostaggio, piuttosto che una discarica regolare? Cosa pensano, che i cittadini facciano un monumento al sindaco che dice che bisogna realizzare tali impianti? Certamente no: quei sindaci, normalmente, vengono «castigati». Però, quei sindaci di altre regioni d'Italia si assumono le responsabilità richieste dall'incarico pubblico che ricoprono. In Campania i cittadini vengono diseducati, vengono abituati a non assumersi le loro responsabilità ed eleggono gli amministratori in base a promesse che, poi, devono essere mantenute. Tale corsa alla non responsabilità generalmente vede coinvolti amministratori di centrosinistra, dato che la stragrande maggioranza degli amministratori locali e provinciali in Campania è di centrosinistra, ma

anche di centrodestra. Ripeto: il problema è la mancata capacità di assumersi le responsabilità. È ingeneroso dire - come ho sentito anche prima dai colleghi del centrosinistra - che tutti devono assumersi la loro quota di responsabilità. È vero che a volte qualche azienda criminale - perché così dobbiamo definirla - del centro-nord ha portato i rifiuti in Campania. Tuttavia, c'è una bella differenza tra il comportamento irresponsabile, criminale, di un privato e la non capacità di una classe dirigente amministrativa di risolvere il problema e di non accettare che tali cose avvengano! Voglio ricordare le parole del commissario Catenacci, quando qualche mese fa, dimettendosi, disse: come mai, quando sono state aperte centinaia, migliaia di discariche abusive dalla camorra e dalla criminalità organizzata, nessun cittadino e nessun amministratore si è ribellato? Come mai, invece, quando il commissario individua qualunque tipo di soluzione vi è una ribellione generale? Come mai i cittadini e gli amministratori si ribellano di fronte a qualunque proposta del commissario di Governo e tacciono invece di fronte alle centinaia, alle migliaia di discariche abusive aperte dalla criminalità organizzata? Queste sono le parole del commissario Catenacci e sono parole che, purtroppo, corrispondono alla realtà dei fatti. Finiamola, allora, di fare di ogni erba un fascio! Le cose infatti non stanno così. Ci sono problemi anche nelle altre regioni d'Italia, al nord come al sud, ma generalmente gli amministratori locali, soprattutto a livello provinciale, si assumono le loro responsabilità. Questo però non avviene in Campania, ed è un dato di fatto. Questo provvedimento, che noi non abbiamo ostacolato solo per responsabilità di Governo, rischia di generare ulteriore confusione. Per questo motivo ci siamo battuti, e ringraziamo il Governo per avere accettato le nostre proposte perlomeno sotto forma di ordini del giorno, affinché venisse definito un piano di rientro certo delle somme che oggi vengono anticipate dalla Cassa depositi e prestiti. Se abituiamo infatti i comuni a non pagare la concessionaria che raccoglie e smaltisce i rifiuti, è evidente che altri cercheranno di emulare tale comportamento. È evidente che chi paga si chiederà perché deve farlo e così ad un problema ne aggiungeremo un altro. Aggiungo inoltre che potrebbero esserci - al riguardo condivido le preoccupazioni espresse da alcuni deputati del centrosinistra - dei problemi seri rispetto alle modalità con le quali avviene lo smaltimento dei rifiuti. Ciò, tuttavia, non legittima le amministrazioni locali a non pagare per un servizio che è stato reso. Semmai esistono altri strumenti, normativamente previsti, per contestare tali modalità di smaltimento, qualora non siano ritenute idonee rispetto ai termini contrattuali che sono stati definiti. Se dovesse passare il concetto che, di fronte ad una prestazione ritenuta non idonea, si può non pagare, cadrebbe tutta l'impalcatura del diritto amministrativo ed oserei dire anche del diritto civile. Siamo dunque di fronte ad un caso unico, che credo rimanga isolato e che mi auguro non abbia a ripetersi. Per questo motivo è interesse del Governo - ma aggiungo anche degli amministratori locali e dei deputati del centrosinistra, che prima hanno imputato delle responsabilità al Governo - che effettivamente questi soldi vengano restituiti alla Cassa depositi e prestiti e che questo tipo di comportamento non abbia a ripetersi.

Infine, mi auguro che il Governo raccolga i suggerimenti che sono venuti dal centrosinistra e che effettivamente rinunci a prorogare ulteriormente l'incarico al commissario di Governo. Questo non perché egli non abbia operato bene - infatti mai come in questi ultimi tempi si è tentato di risolvere il problema e di ciò va dato atto al commissario governativo -, ma semplicemente perché, se la volontà degli amministratori locali e del governatore Bassolino è quella di autogovernarsi, allora ben venga questa volontà. Venga soddisfatta questa volontà e vedremo cosa sapranno fare! L'unica cosa certa è che non sarà più possibile - su questo noi saremo certamente vigili - imputare le proprie responsabilità ad altre amministrazioni, ad altre regioni, come è già avvenuto in passato. Se infatti, di fronte ad un'ulteriore incapacità, si ricorrerà ancora alla scelta di trasferire i rifiuti in Lombardia, piuttosto che in Veneto o in Germania, facendo poi pagare le spese generali a tutta la collettività, cioè a tutti i cittadini italiani, questo certamente non potrà trovarci d'accordo. Pertanto, il nostro gruppo, per responsabilità di Governo, si asterrà nella votazione di questo provvedimento. Ci auguriamo che, da qui in avanti, si possa veramente cambiare gestione per quanto riguarda la questione rifiuti in Campania (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

*Cristian Tolettini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

**LEGGE 15 aprile 2005, n. 53 (G.U. n. 90 del 19 aprile 2005) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 aprile 2005  
CIAMPI  
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

**ALLEGATO: modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14**

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «non siano state attestate» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata attestata».  
All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale».  
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».

**DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. 14 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) coordinato con la legge di conversione (\*) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.**

**Art. 1**

**Norme di accelerazione delle procedure di riscossione**

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni *non sia stata attestata* dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

((Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 1.

- 1. Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi.

Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorranti presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza;

altresì certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.».

- Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, n. 3341 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania):

Art. 1.

- 1. Il dott. Corrado Catenacci è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.».)

## **Art. 2.** **Adeguamento degli impianti**

1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti. *I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.*

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

((Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza).

- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.».

- Si riporta il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 49 (Programmi di tutela ambientale).

- 1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1999.».)

## **Art. 3** **Supporto all'azione del Commissario delegato**

1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

#### **Art. 4**

##### **Interventi relativi al settore delle bonifiche**

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal *Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali*, la medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

((Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004):

«18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.»))

#### **Art. 5**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

(\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

((...)) Note al presente decreto-legge.